



**DECRETO DEL DIRIGENTE**  
**Segreteria Generale**  
**Ufficio gestione giuridica del personale**

Inquadramento mediante passaggio diretto nel ruolo del personale regionale di una dipendente dal Comune di Trento

**IL DIRIGENTE**

Visto il Regolamento previsto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con decreto della Presidente della Regione 18 aprile 2001, n. 8/L, come sostituito da ultimo con decreto del Presidente della Regione 12 novembre 2013, n. 76;

Visto in particolare l'art. 10 – Passaggio diretto di personale – il quale prevede che:

- è consentita la copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di altre amministrazioni appartenenti alla corrispondente posizione professionale, previa domanda di trasferimento e relativo consenso dell'amministrazione di appartenenza (comma 2);
- nel caso di passaggio diretto di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, il principio della proporzionale linguistica va rispettato in relazione alle riserve stabilite sulla dotazione organica complessiva (comma 3);
- al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 9 (comma 4);

Visto in particolare l'art. 9, comma 2, in base al quale il rapporto di lavoro continua, senza interruzione, con l'amministrazione di destinazione; al personale è garantita la continuità della posizione pensionistica e previdenziale; l'inquadramento avviene secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva;

Visto l'art. 31 del contratto collettivo 1. dicembre 2008 e succ. mod. il quale prevede, in relazione all'istituto della mobilità inter-Enti, che il dipendente è inquadrato nella posizione economico-professionale e profilo professionale corrispondenti alla qualifica e profilo rivestiti presso l'ente di provenienza all'atto del passaggio. Ove non esista corrispondenza di profilo, l'inquadramento è effettuato nel profilo corrispondente alle funzioni svolte presso la Regione. Al dipendente spetta il trattamento economico previsto per la posizione economico-professionale d'inquadramento presso la Regione con riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza sia ai fini giuridici che della progressione economica, oltre alle eventuali indennità spettanti a norma di contratto. Qualora detto trattamento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale e delle indennità accessorie aventi carattere di generalità, risulti inferiore a quello acquisito presso l'Ente di provenienza, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con le modalità di cui all'art. 71, comma 4. L'eventuale attribuzione delle indennità di cui agli artt. 75, 77, 78 e 79 del contratto collettivo sopra citato, riduce l'assegno personale per il periodo in cui sono corrisposte;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 232 di data 6 ottobre 2017, n. 111 di data 14 giugno 2018 e n. 197 di data 3 settembre 2019, nelle quali è stato disposto di procedere all'assunzione di ulteriore personale a tempo indeterminato, al fine di potenziare gli organici degli uffici regionali a seguito della delega di funzioni in materia di giustizia;

Accertato che con decreti del Dirigente della Ripartizione IV – Gestione risorse umane rep. n. 592/RIPIV di data 28 giugno 2021 e rep. n. 770 di data 23 giugno 2020, è stato disposto l'accoglimento e la proroga in posizione di comando, presso l'Amministrazione regionale, del dipendente del Comune di Trento, Signora P.O., profilo professionale di coadiutore amministrativo

– cat. C evoluto, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 1. luglio 2019 al 30 giugno 2021, con assegnazione alla Ripartizione I – Risorse finanziarie – Ufficio controllo contabile;

Vista la nota di data 10 maggio 2021, con la quale l'Ufficio gestione giuridica del personale comunica, in base alle disposizioni contenute nelle sopra citate deliberazioni della Giunta regionale, è stato chiesto se il nulla osta rilasciato con nota di data 19 giugno 2020, possa ritenersi valido ai fini dell'inquadramento della signora O. ed eventualmente di esprimersi in merito chiedendo il rilascio del nulla osta al passaggio diretto con decorrenza 1. luglio 2021;

Vista la nota di data 18 giugno 2021, con la quale la Signora P.O., comunica il consenso all'inquadramento nei ruoli regionali;

Visto la nota di data 23 giugno 2021, della Direttrice dell'Ufficio bilancio e controllo contabile, la quale esprime parere favorevole all'inquadramento nei ruoli regionali della Signora O., tenuto conto che la medesima ha dimostrato nello svolgimento del proprio lavoro competenze e professionalità, attenzione al rispetto delle procedure, impegno e precisione;

Vista la nota di data 21 giugno 2021, con la quale il Comune di Trento comunica che nulla osta al trasferimento nel ruolo unico del personale delle Regione, tramite passaggio diretto ai sensi dell'art. 81, comma 2 del C.C.P.L. del personale del comparto Autonomie locali – area non dirigenziale, della dipendente P.O., coadiutore amministrativo – cat. C evoluto, con decorrenza dal 01 luglio 2021;

Accertato che la signora P.O. è inquadrata presso il Comune di Trento nel profilo professionale di coadiutore amministrativo – cat. C evoluto;

Vista la declaratoria del suddetto profilo professionale e ritenuto, in assenza di una diretta corrispondenza di profilo, di disporre l'inquadramento nel profilo corrispondente alle funzioni svolte presso la Regione secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali sopraccitate;

Visto il decreto del Presidente della Regione 12 giugno 2007, n. 7/L con il quale è stato emanato il Regolamento previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, riguardante i profili professionali, i requisiti e le modalità di accesso, modificato con i Decreti del Presidente n. 55 di data 22 dicembre 2017 e n. 55 di data 20 settembre 2018;

Ritenuto pertanto che l'inquadramento nel ruolo regionale della Signora P.O. debba essere effettuato nel profilo professionale di assistente nella posizione economico-professionale B4;

Vista altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 18 di data 25 febbraio 2021, con la quale è stata ridefinita, in via temporanea, la dotazione organica del personale regionale;

Accertato, per quanto riguarda il profilo professionale di collaboratore della posizione economico-professionale B4, che, a fronte di una dotazione organica complessiva riferita al profilo professionale di collaboratore B3-B4-B4S, pari a n. 66 posti a tempo pieno alla data del 1. giugno 2021, risultano disponibili alla data odierna n. 16 posti a tempo pieno;

Accertato altresì, nel rispetto del principio della proporzionalità linguistica in relazione alle riserve stabilite sulla dotazione organica complessiva ai sensi dell'art. 10, comma 3 del citato regolamento, che alla data attuale risultano disponibili posti per il gruppo linguistico (OMISSIS);

Ritenuto quindi di disporre, a decorrere dal 1. luglio 2021, l'inquadramento nel ruolo del personale regionale della Signora P.O., mediante passaggio diretto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento previsto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con decreto della Presidente della Regione 18 aprile 2001, n.8/L, come sostituito da ultimo con decreto del Presidente della Regione 12 novembre 2013, n. 76, ed in particolare nel profilo professionale di assistente, posizione economico-professionale B4, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

Ritenuto di rinviare ad un successivo atto la determinazione del trattamento economico spettante alla Signora P.O., a decorrere dal 1. luglio 2021, nonché l'eventuale riconoscimento, ai fini giuridici e della progressione economica, della pregressa anzianità di servizio;

Vista la legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 (Legge regionale di stabilità 2016), ed in particolare l'art. 5, comma 5;

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m., nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 16 di data 25 febbraio 2021 "Determinazioni in merito all'adozione dei provvedimenti in materia di personale";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 213 di data 23 dicembre 2020 "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021 – 2023" e succ. mod."

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 214 di data 23 dicembre 2020 "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021 – 2023";

Accertata, infine, la disponibilità di fondi sui capitoli corrispondenti dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2021 ed accertato che la spesa è compatibile con il patto di stabilità per l'esercizio di competenza e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e succ. mod.;

#### **dispone**

- di inquadrare, a decorrere dal 1. luglio 2021, nel ruolo del personale regionale mediante passaggio diretto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento previsto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con decreto della Presidente della Regione 18 aprile 2001, n. 8/L, come sostituito da ultimo con decreto del Presidente della Regione 12 novembre 2013, n. 76, nel profilo professionale di assistente, con rapporto di lavoro a tempo pieno, la dipendente del Comune di Trento, Signora P.O.;
- di confermare nei confronti della medesima l'assegnazione presso la Ripartizione I – Risorse finanziarie – Ufficio bilancio e controllo contabile;
- di rinviare ad un successivo atto la determinazione del trattamento economico spettante alla predetta dipendente, a decorrere dal 1. luglio 2021, nonché il riconoscimento, ai fini giuridici e della progressione economica, della pregressa anzianità di servizio.

Cessa conseguentemente a decorrere dal 1. luglio 2021 (ultimo giorno), l'accoglimento in posizione di comando della medesima presso la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Le controversie concernenti il presente provvedimento sono devolute al Giudice del Lavoro; il tentativo di conciliazione davanti alla Commissione di conciliazione istituita presso la Provincia Autonoma competente per territorio ai sensi dell'art. 410 del c.p.c. è facoltativo.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e succ.mod..

**IL SEGRETARIO GENERALE**

- dott. Michael Mayr -

**Firmato digitalmente**

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).